

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIX LEGISLATURA

---

**n. 3**

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 dicembre 2022)

### INDICE

MINASI: sulla concessione di finanziamenti per interventi di efficienza energetica anche ai Comuni in situazione di dissesto (4-00025) (risp. PICHETTO FRATIN, *ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*)

Pag. 15

---

MINASI Tilde. - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premessa:

il direttore generale Incentivi energia del Ministero della transizione ecologica, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha adottato il 4 ottobre 2022 l'avviso CSE (Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica) n. 137, relativo alla "concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)";

l'articolo 2 dell'avviso identifica i destinatari del finanziamento, chiarendo che possono presentare istanza di concessione di contributo le amministrazioni comunali che intendano realizzare, anche tramite la produzione di energia rinnovabile, interventi di efficienza energetica di edifici insistenti sul territorio nazionale di proprietà e nelle disponibilità delle amministrazioni comunali e che siano adibiti "ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati ad attività economica" nell'offrire beni e servizi sul mercato;

l'avviso ha una dotazione finanziaria importante, pari a 320 milioni di euro, e il finanziamento viene concesso nella forma di contributo a fondo perduto, pari al 100 per cento dei costi ammissibili, non prevedendo quindi contributi o forme di cofinanziamento da parte delle amministrazioni stesse;

in base all'articolo 2, comma 5, sono tuttavia espressamente escluse tra i destinatari del finanziamento le amministrazioni comunali che alla data della presentazione delle istanze "si trovino in condizioni tali per cui sia stata deliberata nei loro confronti la dichiarazione di dissesto finanziario", ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

considerato che:

le finalità dell'avviso sono di notevole interesse nazionale, in quanto rappresentano un contributo concreto e tangibile verso il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di riduzione dei consumi energetici negli

edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, quali scuole, uffici pubblici, ospedali, e di riqualificazione degli stessi in chiave *green* e sostenibile;

gli interventi oggetto del finanziamento intendono contribuire quindi ad alleggerire in maniera significativa i costi per le amministrazioni comunali interessate, rappresentando quindi uno strumento di eccezionale rilevanza in particolare per quei Comuni con bilanci già in sofferenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare la possibilità di concedere l'accesso ai finanziamenti anche alle amministrazioni comunali in dissesto finanziario, per le quali potrà rappresentare una preziosa opportunità, non solo per contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori, ma anche per favorire la riduzione di consumi di energia primaria in edifici e strutture pubbliche e quindi l'abbattimento di costi sempre più onerosi per amministrazioni già in difficoltà.

(4-00025)

(14 novembre 2022)

RISPOSTA. - Con riferimento alle questioni poste, in particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 2, comma 5, dell'avviso CSE 2022 "Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica", si evidenzia quanto segue.

Si precisa che l'avviso pubblico è finanziato, nell'ambito del programma operativo nazionale (PON) impresa e competitività 2014-2020, con risorse dello strumento React EU con cui la Commissione europea ha dotato di ulteriori risorse i programmi esistenti nell'ambito della politica di coesione (regolamento UE 2221/2020 del 23 dicembre 2020); i criteri di selezione del citato programma, approvato dalla Commissione nel 2021, prevedono espressamente, per l'azione 4.1.1 dell'asse VI, il requisito B1, che consente l'accesso alle agevolazioni esclusivamente agli enti pubblici che non si trovino in stato di dissesto finanziario. D'altronde lo stesso regolamento (UE) 1046/2018, recante le "regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione", prevede norme specifiche volte a tutelare gli interessi finanziari della UE attraverso l'individuazione di eventuali rischi, tramite appositi sistemi approvati dalla Commissione. È il caso, ad esempio, delle procedure previste dagli artt. 135 e 136 del regolamento, nei casi in cui una persona o un'entità giuridica è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. In applicazione dei principi generali contenuti in queste norme, si ritiene opportuno inserire negli avvisi

pubblici finanziati a valere sulle risorse UE apposite disposizioni volte a prevenire i rischi derivanti dall'eventuale insolvibilità dei proponenti.

Si evidenzia altresì che in caso di irregolarità o violazioni della normativa comunque applicabile, che rendano la spesa non certificabile, il relativo importo non verrebbe rimborsato dalla Commissione all'amministrazione. Pertanto, laddove si verificasse una circostanza tale da giustificare la revoca del contributo concesso e tale, quindi, da rendere non certificabile alla Commissione la spesa relativa ai pagamenti effettuati in favore di un ente in stato di dissesto finanziario e l'ente non potesse restituire in tempi brevi al Ministero l'importo erogato, vi sarebbe la necessità di reperire l'importo tra le risorse di bilancio del Ministero per reintegrare la dotazione del PON. Si specifica che questo Ministero non dispone, sui propri capitoli, di risorse per far fronte a questa eventualità.

In sostanza, l'ente in stato di dissesto finanziario potrebbe incontrare oggettive difficoltà a restituire al Ministero somme eventualmente erogate e oggetto, successivamente, di provvedimenti di revoca totale o parziale; ciò comporterebbe per il Ministero di reintegrare la cassa del programma con risorse proprie, per le quali non vi è la disponibilità.

Si sottolinea, da ultimo, che i termini per effettuare i pagamenti relativamente alle spese ammissibili degli interventi finanziati a valere sull'avviso pubblico sono molto stringenti, attese le scadenze imposte dalla normativa UE; le spese infatti devono essere pagate e debitamente quietanzate entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2023. Il rispetto del termine potrebbe risultare incompatibile con le tempistiche delle procedure successive alla deliberazione dello stato di dissesto finanziario previste dal testo unico degli enti locali.

Infine, si specifica che la medesima disposizione è stata già inserita in precedenti analoghi avvisi riguardanti la concessione di contributi per l'efficientamento energetico, anche con riferimento all'efficientamento delle infrastrutture energetiche. Attesa l'importanza delle iniziative volte all'efficientamento energetico per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, si rappresenta che, congiuntamente alle altre amministrazioni, verrà esplorata la possibilità di reperire risorse al fine di delineare uno strumento per permettere ai Comuni in stato di dissesto finanziario di realizzare programmi volti alla riqualificazione energetica.

*Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

PICHELLO FRATIN

(27 dicembre 2022)